



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica del 24 AGOS 2012 Deliberazione n. 90

Oggetto : Causa "Trovatello Concetta c/Provincia"-Tribunale di Barcellona P.G. Ordinanza del 09/11/2010 (N.R.G. 836/2010) Riconoscimento della somma di € 6.701,11 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

L'anno Duemila 2012, il giorno ventiquattro del mese di AGOS nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco		X
2) BARBERA Giacinto		X
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe	X	
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo	X	
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto	X	

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino		X
35) PREVITI Antonino		X
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco		X
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino	X	
41) SIDOTI Rosario		X
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
44) VICARI Marco	X	
45) BARTOLOTTA Antonino		X

A riportare n.

9 14

Totale n.

19 26

Assume la Presidenza SALVATORE VITTORIO FIORE
 Partecipa il Segretario Generale AVV. ANNA MARIA TRAPASSO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale
I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che il Tribunale di Barcellona P.G., riunito in camera di consiglio, con ordinanza del 09/11/2010 in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Barcellona sezione distaccata di Milazzo del 06.05.2010 ha condannato la Provincia regionale di Messina all'esecuzione delle opere richieste da Trovatello Concetta, con ricorso notificato in data 07/06/2010, ed alle spese di entrambi i gradi del giudizio che qui di seguito vengono riportate:

Onorari e diritti	I° e II° grado	€	4.420,00
Spese gen. 12,50%	su (€ 4.420,00)	€	552,50
C.P.A. 4%	su (€ 4.972,50)	€	198,90
I.V.A. 21%	su (€ 5.171,40)	€	1.085,99
Spese non imponibili I° e II° grado		€	260,00
TOTALE			€ 6.517,39
spese di registrazione Agenzia Entrate			183,72
TOTALE			€ 6.701,11

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 6.701,11 derivante dall'ordinanza del 09/11/2010 del Tribunale di Barcellona P.G. e dalle spese di registrazione dell'Agenzia delle Entrate possono trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell'1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo" pignoramento successivo; ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto dell' ordinanza del 09/11/2010 del Tribunale di Barcellona P.G.;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 6.701,11 (di cui 6.517,39 da liquidare a Trovatello Concetta ed € 183,72 per spese di registrazione all' Agenzia Entrate) ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto - con determinazione dirigenziale n. 117/05 imp.succ.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo" pignoramento successivo; tutto steno; llll

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Con animo di insinuazione al passivo di "Faro Assicurazioni" e Riassicurazione s.p.a" in L.C.A..

rc155/09

alf md.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati :
Copia ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G.
Copia Spese di registrazione Agenzia Entrate

Il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio Fiore, prima di porre in discussione la soprascritta proposta di deliberazione iscritta al punto 21) dell'O.d.G. Dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Non registrando alcuna richiesta di intervento, la pone in votazione

Entra in aula il consigliere G. Barbera, – presenti 20

Si allontanano dall'aula i Consiglieri A. Passaniti e M. Vicari – presenti 18

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori consiglieri . Giuseppe Calabrò, Stefano Testagrossa e Maurizio Palermo, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art.2 L.R. 48/91, la soprascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti	18	
Consiglieri Votanti	14	
Favorevoli	14	
Contrari	/	
Astenuti	4	(Galati Rando, A. Calabrò, Scimone e Gulotta)

Il Consiglio Approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23/2/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 06 MAR. 2012

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRES. NOTA 66117/05

MESSINA, 2/3/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F. to Sacumoro V. F.iber

Il Consigliere anziano

F. to Cons. F. S. TEJAGOSH

Il Segretario Generale

F. to A. M. A. T. REBOS

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo di questa Provincia il **20 MAG. 2012** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, 18 MAG. 2012
IL SEGRETARIO GEN.
N. D. R. U. O. A.
(Dott. ... D'Angelo)



Con ricorso del 07.06.2010, notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 02.07.2010, TROVATELLO Concetta – premesso di essere proprietaria di un immobile sito in in Gualtieri Sicaminò, Via Soccorso, 31, in catasto al fg. 1, part.IIa 561 – proponeva reclamo avverso l'ordinanza ex artt. 1172 c.c. e 688 e 669 *septies* c.p.c., resa dal Tribunale di Barcellona P.G.-sezione distaccata di Milazzo in data 30.04-06.05.2010, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dall'odierna reclamante finalizzato ad ottenere la condanna della Provincia Regionale di Messina all'esecuzione delle necessarie opere idonee “...ad eliminare le infiltrazioni e le risalite dell'acqua all'interno dell'immobile dell'istante e il rifacimento e/o bonifica del tratto di canalone interessato...”, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dall'immobile della ricorrente.

Deduceva la reclamante, al riguardo, l'erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui aveva ritenuto la Provincia Regionale di Messina non responsabile dei danni occorsi al suo immobile in quanto non proprietaria del tratto di terreno sul quale si è formato “l'impluvio naturale” dal quale defluiscono le acque responsabili dei danni subiti dall'immobile *de quo*.

Evidenziava, inoltre, l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure dei riferimenti normativi di cui agli artt. 915 e 916 c.c., piuttosto che dell'art. 913 c.c., nonché la sottovalutazione delle risultanze emerse in sede di consulenza tecnica, nel corpo della cui relazione il C.T.U. aveva evidenziato la rilevanza causale – sul riscontrato fenomeno di dilavamento delle acque – della costruzione, da parte della Provincia Regionale di Messina, di un canale di scolo, posto a monte dell'immobile

della reclamante, il quale, innestandosi sull'impluvio naturale esistente, consentiva di incanalare le acque reflue provenienti dalla soprastante S.P. di Gualtieri Sicaminò.

Chiedeva, pertanto, la revoca del provvedimento gravato e la condanna della reclamata alle spese dei due gradi di giudizio.

Con comparsa di risposta del 15.07.2010 si costituiva in giudizio la reclamata Provincia Regionale di Messina, contestando le deduzioni di parte reclamante e chiedendone l'integrale rigetto.

All'udienza camerale del 21.10.2010, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni ed il Tribunale riservava la decisione.

§

Va, preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità del reclamo; può, infatti, ritenersi che la reclamante abbia preso conoscenza dell'ordinanza censurata in data 31.05.2010, come risulta dal timbro di apposizione delle marche da bollo sulle copie conformi richieste; partendo da tale data, il termine di gg. 15 per la proposizione del reclamo è stato rispettato, essendo stato quest'ultimo depositato in data 07.06.2010.

Nel merito, ritiene il Collegio che il reclamo presentato da TROVATELLO Concetta è fondato e merita di essere accolto.

L'istruzione probatoria, consistita nell'espletamento della consulenza tecnica che appare assolutamente sufficiente alla definizione della controversia in esame – concordando, pertanto, il Collegio, sotto questo profilo, con la decisione del Giudice di primo grado il quale ha rigettato l'istanza di audizione di informatori, implicitamente non ritenendola necessaria – ha consentito di chiarire gli elementi fattuali rilevanti ai fini della decisione.

In punto di fatto, è risultato accertato che a fianco dell'immobile della reclamante vi è un "impluvio naturale" – nel quale vengono convogliate le acque piovane provenienti dai terreni limitrofi a monte del fabbricato – il quale, allo stato, a causa della totale assenza di attività di manutenzione e di periodica pulizia dell'alveo, è parzialmente ostruito dalla fitta vegetazione e da detriti ivi accumulatisi.

Altrettanto accertata è la circostanza della realizzazione, da parte della Provincia Regionale, di una condotta di scolo che, dipartendosi dalla soprastante S.P. di Gualtieri Sicaminò ed innestandosi sull'impluvio naturale esistente, consente di incanalare le acque reflue provenienti dalla suddetta S.P..

Da ultimo, ulteriore elemento non contestabile è che il convogliamento delle acque da parte della condotta proveniente dalla S.P. ha certamente causato un aumento della portata idrometrica dell'impluvio.

Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che non possa essere accolta la ricostruzione fatta propria dal Giudice di prime cure nella parte in cui, da un lato, in fatto, ha ritenuto che il convogliamento delle acque dalla soprastante strada provinciale abbia esplicato una scarsa efficacia eziologica sul fenomeno di dilavamento delle acque, dall'altro, in diritto, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui agli artt. 915 e 916 c.c..

Con riferimento al primo profilo, ritiene il Collegio che debba essere adeguatamente valorizzata l'espressione usata dal C.T.U. nel descrivere l'aumento della portata idrometrica del canale laddove, esplicitamente, afferma che le opere eseguite dalla Provincia Regionale di Messina hanno causato *"...una consistente mutazione del regime idrometrico"*

dell'originario impluvio, indiscutibilmente più gravosa per i fondi posti a valle del punto di raccolta F, che da semplice raccolta di acque non trattenute da terreni comunque permeabili si è trasformato in un canale di scolo nel quale confluiscono le acque raccolte in circa 1200-1300 mq di strada impermeabile" (v. pag. 8 della consulenza).

L'inequivoca espressione utilizzata evidenzia quella che è l'opinione al riguardo del C.T.U., il quale ha ravvisato nelle opere realizzate dall'Ente reclamato il presupposto di fatto per un significativo cambiamento della portata delle acque che l'impluvio naturale ha, da quel momento, dovuto sopportare.

A questa circostanza non può, il Collegio adito, non attribuire una assoluta incidenza causale nella verifica dei danni denunciati dalla reclamante, atteso che se questi sono stati causati dalla incapacità dell'impluvio di contenere le acque in esso riversate e se la Provincia Regionale, attraverso la realizzazione della condotta, ha certamente realizzato un sensibile mutamento della portata di tali acque, non si comprende come possa escludersi una, seppur indiretta ma decisiva, incidenza eziologica tra le opere realizzate dalla Provincia ed i danni subiti dall'immobile *de quo*.

In punto di diritto, poi, prescindendo dal fatto che appare forzato, ad opinione del Collegio, l'accostamento tra la disciplina di cui all'art. 915 c.c. alla situazione concreta dei luoghi – nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto fosse competenza dell'odierna reclamante provvedere alla pulizia dell'alveo ed alla manutenzione dell'argine, sul presupposto che l'argine fosse costituito proprio dal muro perimetrale del proprio immobile – va osservato che la disciplina codicistica di cui agli

artt. 915-917 c.c. trova applicazione solo nel caso in cui si tratti di deflusso di acque correnti naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo per modificare, correggere o alterare tale decorso.

Nel caso di specie, invece, esiste la prova certa che tale intervento umano è stato realizzato e che, anzi, costituisce uno degli elementi eziologicamente rilevanti sul prodursi dell'evento lesivo.

La costruzione, infatti, della condotta di scolo delle acque reflue della superiore strada provinciale di Gualtieri Sicaminò che si innesta, nella sua parte finale, sull'impluvio naturale, ha chiaramente modificato quello che era il naturale decorso delle acque che si riversavano nell'impluvio, aggravandone la portata, con conseguente esclusione dell'applicabilità della disciplina specifica di cui agli artt. 915-917 c.c. (v. Cass. Civ., sent. n. 3264 del 04.04.1987).

Nel riconoscere, pertanto, il difetto di titolarità della Provincia Regionale sull'impluvio naturale in questione, va, comunque, affermato che questo è stato funzionalmente destinato ed asservito ad un uso pubblico - lo scolo delle acque piovane provenienti dalla soprastante strada provinciale - tramite il suo collegamento al canale di scolo artificiale realizzato dalla Provincia che, innestandosi sull'impluvio, vi incanala le acque reflue della strada provinciale soprastante.

Tale asservimento non può che tradursi nel sorgere di un obbligo di custodia, ex art. 2051 c.c., gravante sulla Provincia Regionale - obbligo chiaramente condiviso con i proprietari dei fondi limitrofi, le cui acque reflue già si riversavano sull'impluvio naturale - la quale è tenuta, nell'adempimento dei doveri di tutela e realizzazione degli interessi pubblici della collettività - a far sì che da opere o costruzioni di proprietà

della pubblica amministrazione non derivi – né direttamente, né indirettamente – alcun danno ingiusto ai consociati (v. Cass. Civ., sent. n. 2566 del 06.02.2007).

Nel caso di specie, non può dirsi, invero, che la condotta eseguita dalla Provincia costituisca la causa diretta dei danni subiti dalla TROVATELLO; può, invece, affermarsi che l'ulteriore opera di collegamento della condotta all'impluvio naturale già esistente, unitamente alla assoluta carenza di pulizia e manutenzione di quest'ultimo, rappresentano due dei presupposti causalmente incidenti sulla verifica dei danni denunciati dalla reclamante.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la PROVINCIA REGIONALE di MESSINA – in adempimento al generale obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. su essa gravante quale proprietaria della condotta di scolo da lei realizzata e quale responsabile di tutte le opere, naturali o artificiali, che di questa costituiscono necessario completamento (l'impluvio) – debba essere condannata all'esecuzione di tutti i lavori ed al compimento di tutte le attività necessarie ad evitare che l'immobile della reclamante sia ancora interessato da ulteriori fenomeni di dilavamento delle acque per come descritti dal C.T.U..

Lavori ed attività che non possono non comprendere la periodica pulizia e manutenzione dell'alveo naturale che costituisce lo sbocco della condotta di scolo e l'adeguata regimentazione delle acque, anche attraverso la costruzione di argini e di altre opere idonee ad evitare i fenomeni denunciati dalla reclamante TROVATELLO.

Con riferimento, infine, alla condanna dell'odierna reclamata al risarcimento dei danni subiti, deve evidenziarsi che tale richiesta non può

z m 12

COPIA

N.R.G. 836/2010

essere oggetto di alcuna decisione in questa sede, dovendosi limitare il Giudice adito ai sensi dell'art. 1172 c.c. ad indicare le opere necessarie ad eliminare il pericolo per il diritto della reclamante.

CONDANNA ALLE SPESE.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza; queste devono, pertanto, essere poste a carico dell'Ente reclamato e - avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate - liquidate in complessivi € 2.680,00 per il primo grado, di cui € 180,00 per spese, € 700,00 per diritti di procuratore ed € 1.800,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed € 2.000,00 per il secondo grado, di cui € 80,00 per spese, € 520,00 per diritti di procuratore ed € 1.400,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona P.G., sentiti i procuratori delle parti visti gli artt. 669 *terdecies* e 688 c.p.c. e 1172 c.c.

1. accoglie il reclamo proposto con ricorso del 07.06.2010 da TROVATELLO Concetta nei confronti della PROVINCIA REGIONALE di MESSINA;
2. per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza emessa resa in data 30.04-06.05.2010, condanna la PROVINCIA REGIONALE di MESSINA all'esecuzione di tutte le opere necessarie ad evitare che l'immobile della reclamante sia ancora interessato da fenomeni di dilavamento delle acque per come denunciato nel ricorso introduttivo;
3. condanna l'Ente reclamato alla rifusione in favore della reclamante delle spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare che liquida per

N.R.G. 836/2010

il primo grado in complessivi € 2.680,00, di cui € 180,00 per spese, € 700,00 per diritti di procuratore ed € 1.800,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e per il secondo grado in € 2.000,00, di cui € 80,00 per spese, € 520,00 per diritti di procuratore ed € 1.400,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Barcellona P.G., nella camera di consiglio del

09.11.2010.

Il Giudice rel.
(dott. Francesco CATANESE)



Il Presidente
(dott.ssa Maria Tindara CELI)



TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comendario e tutti gli Ufficiali Giudizieri che ne sono richiesti o chiunque suetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza o a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano formalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si riferisce a n. 1244/10 - esecutiva a

richiesta dell'Avvocato BATTISIA M.
FRATELLO ANTONIA
nell'interesse di _____

Barcelona P.G. li 21 DIC. 2010

[Handwritten initials]

IL CANCELLIERE
Francesco Calandruccio

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Barcelona P.G. _____

21 DIC. 2010



IL CANCELLIERE
Francesco Calandruccio

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Dritti riscossi e 12,44

con applicazione di ragione

da bollo sull'originale **21 DIC. 2010**

Barcelona P.G. _____


IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Francesco Calandruccio

[Handwritten text]

Relata di notifica, richiesto dall'Avv. Michelangelo Battista procuratore e difensore di Trovarello Concetta, nonché personalmente da costei, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Barcellona P.G., ho dato copia, notizia e notifica della superiore ordinanza munita della formula esecutiva a: Avv. Antonella Maiorana, procuratore costituito della Provincia Regionale di Messina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto in Milazzo, Piazza Nastasi, 4, mediante consegna di copia conforme al suo originale a mezzo

Provincia Regionale di Messina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, Corso Cavour, Palazzo dei Leoni, mediante consegna di copia conforme al suo originale a mezzo




15/10

copia per il contribuente

MOD.16 MECC (Tasse)

MODULARIO
F. TASSE - 18 bis



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

paol wlo/34268

AVVISO NUM. 2009/003/OR/000015841/0/002

UFFICIO DI MILAZZO (RJP)

Il sottoscritto DIRETTORE VALENTI ANTONELLA

avverte **RAP. LCC. Pns tant.**
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

80002760835

DOMICILIATO IN
CORSO CAVOUR 98122 MESSINA (ME)
IN QUALITA' DI CONVENUTA

Trovate l'U. Colette

che in relazione ALL'ORDINANZA N. 000015841/2009

DEL 06/05/10 EMESSO DAL TRIBUNALE S.T. DI MILAZZO

e per i seguenti motivi:

OMESSA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DPR N. 131/86 E ART. 8 DELLA
TARIFFA, PARTE PRIMA, ALLEGATA AL CITATO DPR 131/86.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati
come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	168,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	12,00
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	964T	3,72

TOTALE DOVUTO 183,72 EURO

DATA

14/09/2010

IL DIRETTORE

VALENTI ANTONELLA

IL CAPO AREA SERVIZI

Dr.ssa Mariagrazia Bacillieri

29 SET. 2010

Aut. no 4217/UL

10518. AFF. REC.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

27 SET 2010

1° DIPARTIMENTO - 1 U.D.

Pres. P.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
28/09/2010
Protocollo n°0032909/10



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA "TROVATELLO Concetta c/Provincia". Ordinanza del 9/11/10.
Tribunale di Barcellona P.G. . Riconoscimento della somma di € .6.701,11 come
debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;


- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** l'Ordinanza del 9/11/10 del Tribunale di Barcellona P.G.;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all'Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more complex and stylized, while the bottom signature is simpler and more fluid. Both are positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.